

XVIII legislatura

A.S. 435:

"Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"

Giugno 2018

n. 14



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 435: "Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"». NL 14, giugno 2018, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI</i>).....	1
Comma 1, lettera a).....	1
Comma 1, lettera b).....	3
Comma 2.....	4
Commi 3-5.....	5
Comma 6.....	7
Comma 7.....	8
Comma 8.....	8

Articolo 1

(Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI)

Comma 1, lettera a)

Il comma 1 alla lettera a) modifica la vigente disciplina in tema di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016¹.

In particolare il punto 1)², nel confermare che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi³ avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché per gli esercenti attività agricole⁴, espunge il riferimento al termine del 31 maggio 2018 fissato dalla disciplina previgente per il pagamento dei tributi sospesi da parte dei soggetti diversi da quelli su indicati.

Per tali contribuenti da ultimo citati⁵ si dispone entro il 16 gennaio 2019 il versamento dei tributi sospesi, comprese le ritenute alla fonte che i sostituti d'imposta avrebbero dovuto trattenere⁶, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi. In alternativa mediante rateizzazione del dovuto fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 gennaio 2019 (per effetto del punto 2)

¹ Si rammenta che il D.M. 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Successivamente l'**articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189**, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (estendendone così i benefici anche ai soggetti colpiti da eventi sismici verificatisi successivamente al 24 agosto 2016); in particolare ha disposto la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, nonché l'introduzione della possibilità da parte dei residenti nei Comuni colpiti dal sisma di chiedere ai propri sostituti d'imposta di non operare le ritenute alla fonte per tutto l'anno 2017 (c.d. busta paga pesante). L'articolo 11 del **D.L. n. 8 del 2017**, modificando il citato articolo 48 del DL 189/2016, ha prorogato la **sospensione fino al 30 novembre 2017** degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta in favore delle popolazioni in argomento, colpite dagli eventi sismici. Anche l'articolo 43 (commi 1-5) del DL n. 50 del 2017 reca ulteriori proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti in parola. Inoltre proroga dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. Infine con l'articolo 1, comma 736 della legge di bilancio per il 2018 si è prorogato al **31 maggio 2018** il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i **soggetti diversi** da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori possono **versare le somme** oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, **mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili**.

² Con la novella al comma 11, primo periodo, dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016.

³ I soli indicati dai commi 10 e 10-bis dell'articolo 48 del D.L.189/2016, escludendo rispetto alla precedente normativa i tributi di cui al comma 1-bis (cioè le ritenute alla fonte che avrebbero dovuto trattenere i sostituti d'imposta).

⁴ Cioè i soggetti indicati dall'articolo 11, comma 3 del D.L. 8/2017. Si rammenta che ad essi è attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

⁵ Si tratta dei contribuenti diversi da quelli indicati dall'art. 11, comma 3 del D.L. n. 8 del 2017.

⁶ Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del D.L. 189/2016.

della medesima lettera a)⁷. In altri termini la novella fa slittare il termine del pagamento dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio 2019 e permette, a decorrere dal termine ultimo di richiedere la rateizzazione del debito tributario in 60 rate mensili, in luogo delle 24 rate previste dalla disciplina previgente.

Il punto 3)⁸ dispone che l'insufficiente, tardivo od omesso versamento di una o più rate o dell'unica rata, comporti l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati con l'imputazione delle relative sanzioni ed interessi, da pagarsi mediante cartella notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. Qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 l'iscrizione a ruolo non è eseguita.

La RT sintetizza la portata delle disposizioni in esame evidenziando il nuovo termine entro il quale i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 3 del citato DL n. 8 del 2017 devono adempiere, cioè il 16 gennaio 2019, ovvero la possibilità di rateizzazione (a decorrere dal medesimo termine) fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo. Espone quindi nella tabella seguente le variazioni finanziarie nell'ipotesi di modificare la sola rateizzazione della ripresa dei versamenti in 60 rate a decorrere dal 1 gennaio 2019⁹; pertanto analizza gli effetti derivanti dal punto 2) lettera a) del comma 1.

(milioni di euro)

Comma 1 - lettere a) e b) - rateizzazione in 60 rate	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
leg.ne vigente	34,42	59	24,58				118
di cui							
<i>tributi erariali</i>	30,92	53	22,08				106
<i>tributi locali</i>	3,5	6	2,5				12
leg.ne proposta (rateizz.60 rate)	0	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	118
di cui							
<i>tributi erariali</i>	0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	106
<i>tributi locali</i>	0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	12
Differenza:(copertura finanziaria)	-34,42	-35,4	-0,98	23,6	23,6	23,6	0
di cui							
<i>tributi erariali</i>	-30,92	-31,8	-0,88	21,2	21,2	21,2	0
<i>tributi locali</i>	-3,5	-3,6	-0,1	2,4	2,4	2,4	0

Con riferimento poi agli effetti finanziari dovuti alla novella contenuta nel punto 3) del comma 1 la RT non ascrive variazioni di gettito.

⁷ Nel quale si modifica il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016

⁸ Con l'aggiunta infine di un ulteriore periodo al comma 11 dell'articolo 48 in esame.

⁹ Si evidenzia che la RT indica la decorrenza del 1 gennaio 2019, laddove la norma indica la data del 19 gennaio 2019.

Al riguardo si riscontrano positivamente, avuto riguardo alle stime presentate in sede di Legge di bilancio per il 2018¹⁰, i valori indicati per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 in ragione delle nuove modalità di rateizzazione (60 rate mensili a decorrere dal 19 gennaio 2019 in luogo delle 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018), così come i valori imputati rispettivamente ai tributi erariali e ai tributi locali.

Si osserva tuttavia che la RT considera i soli effetti derivanti dalla rateizzazione, che passa dalle 24 alle 60 rate, assumendo come verosimile l'ipotesi che vi accedano tutti i contribuenti nella misura massima consentita. Sono state quindi escluse altre ipotesi pur astrattamente possibili: quella di considerare per una parte dei contribuenti la scelta di regolarizzare i tributi sospesi con il pagamento in unica soluzione ovvero di accedere a rateizzazioni differenti dal massimo delle 60 rate. Si tratta di opzioni che potrebbero avere riflessi sull'andamento finanziario degli incassi. A tale proposta si segnala che una differente distribuzione nel tempo dei pagamenti (che si discosti dalla ipotesi prescelta della rateizzazione massima per tutti) potrebbe implicare una diversa distribuzione delle variazioni di gettito negli anni considerati. La RT all'esame ripropone l'ipotesi prescelta in occasione della stima degli effetti finanziari della previgente disciplina nella parte in cui assumeva per tutti l'opzione alla rateizzazione in 24 mensilità di pari importo. Tuttavia, andrebbe valutata l'opportunità di poter disporre di maggiori informazioni a supporto dell'opzione prescelta - ad esempio circa l'andamento finanziario registrato in fattispecie analoghe - al fine di un più agevole riscontro della verosimiglianza dell'andamento ipotizzato.

Comma 1, lettera b)

La lettera b) prevede che il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non versati, per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 2016, avvenga a decorrere dal 31 gennaio 2019 con rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo (piuttosto che dal mese di maggio 2018 con un massimo di 24 rate mensili di pari importo, come previsto a normativa vigente).

La RT rappresenta che, sulla base dei dati relativi all'importo dei contributi forniti dalla DC Entrate e recupero crediti dell'INPS, risultano effettivamente sospesi 118,283 mln di euro e, supponendo che la totalità dei soggetti interessati scelga la rateizzazione in 60 rate mensili, si sono stimati i seguenti oneri:

<i>Oneri(+) risparmi(-) in milioni di euro</i>										
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
+39,4	+35,5	-3,9	-23,7	-23,7	-23,7	0	0	0	0	0

Al riguardo, preso atto dei dati riportati dalla RT sulla base delle indicazioni fornite dalla DC Entrate e recupero crediti dell'INPS, si osserva che gli stessi non sono coerenti con le stime prospettate dalle RT relative ai decreti-legge n. 189 del 2016 e n.

¹⁰ Articolo 1, comma 736.

148 del 2017 (che ha modificato il primo decreto-legge nei termini poi incisi dal presente provvedimento). Infatti, appare evidente uno scostamento tra le previsioni dei contributi sospesi contenute nei due precedenti decreti, ove erano stati valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, pari pertanto a complessivi 442,4 milioni di euro, e le previsioni della RT in esame che invece li attesta su un valore di 118,283 mln di euro. Il dato, palesemente divergente, merita una conferma e un chiarimento.

Ciò premesso, la quantificazione risulta corretta, nel presupposto che la decorrenza della prima rata dal 31 gennaio 2019 non implichi la sussistenza di 11 rate nel 2019, perché in tal caso l'onere per il 2019 aumenterebbe di quasi 2 mln di euro (una mensilità, che verrebbe meno), mentre si registrerebbero corrispondenti maggiori entrate nel 2024.

Sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento sui criteri di costruzione dei tendenziali e se essi contabilizzino già il minore ammontare di contributi sospesi che emerge dai dati della RT in esame. Infatti, a fronte di un minor onere simmetricamente negli anni successivi alla scadenza del termine di sospensione dei pagamenti, si avranno minori entrate rispetto a quelle che nei precedenti provvedimenti erano state stimate e contabilizzate a bilancio¹¹.

Nel caso di mancato aggiornamento dei tendenziali in rapporto all'effettivo ammontare dei contributi sospesi, a fronte del miglioramento dei saldi verificatosi sia nel 2016 che nel 2017, l'impatto sui saldi del triennio 2018-2020 risulterebbe maggiore di quello riportato nella RT, anche se, ovviamente, tale differenziale non sarebbe ascrivibile al presente decreto-legge, bensì all'effettivo valore dei contributi sospesi.

Comma 2

Il comma 2 modifica l'articolo 11, comma 2 della L. n. 8 del 2017¹² in tema di ripresa della riscossione coattiva in capo ai soggetti colpiti dagli eventi calamitosi in esame; nello specifico viene fissato al 1 gennaio 2019, in luogo del 1 giugno 2018¹³, il termine iniziale dal quale sarà possibile effettuare la riscossione coattiva da parte degli agenti della riscossione e dei soggetti creditori, ivi compresi gli enti locali.

¹¹ A fronte di entrate azzerate per il 2018 in conseguenza del presente decreto-legge, la stima iniziale quantificava maggiori entrate pari a circa 147,2 mln di euro. Per il 2019, a fronte dei 59,14 milioni di euro che sarebbero stati incassati sulla base dell'effettivo ammontare di contributi sospesi in virtù delle precedenti modalità di rateizzazione, si sottolinea che la previsione iniziale scontava incassi per circa 220,8 mln di euro, mentre per il 2020 gli omologhi valori si attestano rispettivamente a 19,71 e a 73,6 milioni di euro.

¹² La legislazione previgente prevede che per i comuni interessati dal sisma in questione i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1 gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari e riprendono a decorrere dal 1 giugno 2018.

¹³ Si rammenta che, da ultimo, il termine del 1 giugno 2018 era stato modificato dall'articolo 2-bis, comma 26 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148.

La RT evidenzia che lo slittamento del termine dall'anno 2018 all'anno 2019 implica oneri a valere sull'anno 2018, stimati in circa 10 mln di euro, di cui 6 mln di euro a titolo di minor gettito atteso per la quota parte erariale - l'ammontare suddetto si ottiene applicando il peso dei ruoli erariali rilevato sulle riscossioni ordinarie (circa il 60%) - mentre per la restante parte di 4 mln di euro per minori incassi in capo ad enti previdenziali INPS/INAIL (2 mln di euro) ed altri enti (2 mln di euro). La tabella sottostante evidenzia la suddivisione degli oneri ed il corrispondente recupero di gettito per l'anno 2019.

<i>Importi in milioni di Euro</i>	Anno 2018	Anno 2019
Incassi complessivamente attesi	-10	+10
<i>Di cui gettito erariale</i>	-6	+6
<i>Di cui gettito enti previdenziali INPS/INAIL</i>	-2	+2
<i>Di cui gettito altri enti</i>	-2	+2

Al riguardo si evidenzia che alle precedenti disposizioni di proroga della sospensione della riscossione in esame non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica¹⁴. A causa dello slittamento della ripresa della riscossione dal 1 giugno 2018 al 1 gennaio 2019, si condivide la quantificazione degli oneri dovuti al minor recupero di gettito atteso. Tuttavia non è possibile riscontrare positivamente la stima in quanto non sono stati forniti elementi informativi e dati a supporto della quantificazione che ne consentano una verifica puntuale (ad esempio riguardanti il numero di soggetti interessati, gli ammontari dei pagamenti iscritti nelle cartelle di pagamento sospese).

Commi 3-5

Con il comma 3, per i soggetti in argomento, è disposta la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020¹⁵. La ripresa del versamento delle somme interessate dalla sospensione avviene senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 1 gennaio 2021. In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell'unica rata, si ha l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle sanzioni e degli interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di

¹⁴ In particolare la disposizione originaria era contenuta nel comma 2 dell'articolo 11 del D.L. n. 8 del 2017, prorogato dall'articolo 43, comma 2 del D.L. n. 50 del 2017 e successivamente prorogato dal citato articolo 2-bis, comma 26 del D.L. n. 148 del 2017.

¹⁵ Si rammenta che l'articolo 48, comma 2 del DL n. 189 del 2016 aveva introdotto la sospensione temporanea del pagamento del canone RAI. Successivamente viene eliminata detta disposizione con l'articolo 11, comma 1, lettera c); contemporaneamente il medesimo articolo 11, comma 1, lettera f) del citato DL n. 8 del 2017, introducendo il nuovo comma 11-bis dell'articolo 48 del suddetto DL 189/2016, prevedeva, per i soggetti che non detenevano più apparecchi televisivi, la sospensione del pagamento del canone RAI ad uso privato per il secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.

rateazione. Qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'articolo 13 del D Lgs n. 472 del 197¹⁶ l'iscrizione a ruolo non è eseguita.

Il comma 4 specifica che la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato è effettuata secondo le modalità di cui al precedente comma 3.

Con il comma 5 si fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate¹⁷ per indicare le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone RAI nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame. Per le somme rimborsate non sono dovuti interessi.

La RT specifica che sulla base degli elementi informativi trasmessi dall'Agenzia delle entrate per l'anno 2015, risulta che il numero potenziale degli abbonati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 è pari a circa 80.000 unità; poiché il canone TV per uso privato è pari a 90 euro si ha che l'ammontare di gettito sospeso è potenzialmente pari a 7,2 mln di euro su base annua. Gli effetti finanziari sono mostrati dalla tabella sottostante e considerano il rimborso delle somme già pagate dal 1 gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nonché la restituzione in 24 rate mensili a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Sospensione canone RAI comuni sisma 2016 (in milioni di euro)					
Comma 3	2018	2019	2020	2021	2022
Sospensione pagamento canone RAI	-4,2	-7,2	-7,2		
Oneri rimborso somme già pagate	-3				
Ripresa versamenti				10,8	10,8
Totale	-7,2	-7,2	-7,2	10,8	10,8

Al riguardo si osserva che, diversamente da quanto avvenuto per le precedenti disposizioni di sospensione del pagamento del canone RAI per le quali non si quantificavano oneri¹⁸ la RT in esame stima gli effetti finanziari in termini di minori incassi da essa derivanti.

In base alle informazioni fornite si riscontrano le quantificazioni presentate nonché l'andamento finanziario ascrivibile alla suddivisione nella 24 rate mensili a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Tuttavia, la sospensione del pagamento del canone di cui al provvedimento all'esame riguarderebbe non soltanto quello pagato nella bolletta dell'utenza elettrica (canone ad uso privato)¹⁹ ma anche le altre ipotesi in cui il canone è dovuto (c.d.

¹⁶ Si tratta del c.d. ravvedimento operoso con cui è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali beneficiando della riduzione delle sanzioni.

¹⁷ Da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

¹⁸ Presumibilmente a causa del fatto che, nella formulazione iniziale della norma (art. 48, comma 2 del D.L. n. 189 del 2016), la materia del canone TV veniva considerata nell'ambito delle sospensioni tariffarie (per energia elettrica, gas, acqua, telefonia ed assicurazioni) ed era stato demandato alle Autorità di settore l'adozione dei provvedimenti volti a disciplinare le sospensioni, le rateizzazioni, l'individuazione di agevolazioni e delle necessarie compensazioni finanziarie a valere su componenti tariffarie (si veda la RT annessa al comma 2 dell'articolo 48 del citato D.L. n. 189 del 2016); altra ragione è ascrivibile alla portata alquanto limitata della disposizione di sospensione (si veda la RT annessa al D.L. n. 8 del 2017).

¹⁹ Di cui si interessa il comma 4 per fare rinvio alle modalità previste al comma 3.

canone speciale), stante la generale formulazione della disposizioni di cui al comma 3 che richiama il regio decreto- legge n. 246 del 1938 nella sua totalità, senza specificazioni²⁰. Appare necessario quindi chiarire se tra le 80.000 unità di abbonati indicati nella RT come beneficiari della sospensione del pagamento del canone RAI vi siano anche le imprese ed i lavoratori autonomi, che sono soggetti al pagamento del c.d. canone speciale²¹. Poiché l'onere stimato è la risultante del prodotto tra la predetta platea e l'importo di 90 euro che costituisce il canone dell'abbonamento ad uso privato, la quantificazione parrebbe sottostimata per non aver tenuto conto dei soggetti tenuti al pagamento del canone speciale che, si ricorda, essere fissato per importi più significativi²² in relazione ai quali ben si comprende la prevista rateizzazione fine ad un massimo di 24 mesi.

Appare quindi necessario un supplemento istruttorio al fine di escludere una sottostima dell'onere associabile alle disposizioni in esame.

Comma 6

Il comma 6, intervenendo sull'articolo 2-bis, comma 24, del decreto legge n. 148 del 2017, prolunga fino al 1° gennaio 2019 la sospensione (finora limitata al 31 maggio 2018) dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016 in favore dei soggetti che dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.

La RT sottolinea che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, le sospensioni sono disciplinate dall'autorità di settore che con propri provvedimenti individua le necessarie compensazioni nell'ambito del sistema tariffario.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se possano determinarsi effetti apprezzabili di minor gettito, in particolare in termini di IVA ed accise, per il 2018 (e conseguenti effetti di maggior gettito per il 2019) connessi alla sospensione temporanea dei pagamenti.

²⁰ La lettura si consolida anche per effetto del comma 4 che considera ad hoc le fattispecie in cui il canone è corrisposto in bolletta e che interessa i casi di abbonamento ad uso privato.

²¹ Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458.

²² Si veda: <http://www.canone.rai.it/Speciali/Categorie.aspx>

Comma 7

Il comma 7 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Comma 8

Il comma 8 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5 e 7, secondo modalità che vengono schematizzate nella tabella di seguito riprodotta per maggiore chiarezza:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
oneri	91,02	78,1	12,08	58,1	58,1	47,3
coperture	91,02	78,1	12,08	58,1	58,1	47,3
FISPE	40	43,1				
Fondo esigenze indifferibili comma 200 legge 190/14	24	15				
maggiori entrate e minori spese		10	3,9	58,1	58,1	47,3
fondo speciale	27,2	10	8,18			
<i>di cui</i>						
<i>min lavoro</i>	7	5	5			
<i>MISE</i>	1					
<i>min interno</i>	1					
<i>min ambiente</i>	1					
<i>MEF</i>	7,02					
<i>MAE</i>	10	5	3,18			

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Per i profili di copertura, si rileva la presenza di un refuso (presente sia nel dispositivo che nella RT) relativamente all'ammontare della copertura complessivamente ascrivibile al fondo speciale di parte corrente per il 2018, che viene indicato in 27,2 milioni di euro, valore che non corrisponde alla somma (27,02 mln di euro) delle quote utilizzate degli accantonamenti degli stati di previsione dei ministeri coinvolti. Tale ultima somma risulta in effetti idonea a garantire le esigenze di copertura. Non vi sono ulteriori osservazioni, atteso che le coperture indicate presentano le occorrenti disponibilità.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2018

[Nota di lettura n. 4](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (**Atto del Governo n. 18**)

"

[Nota di lettura n. 5:](#)

Recepimento della direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa (**Atto del Governo n. 7**)

[Nota di lettura n. 6:](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (**Atto del Governo n. 8**)

[Nota di lettura n. 7:](#)

Attuazione di una direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (**Atto del Governo n. 10**)

[Nota di lettura n. 8](#)

Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali (**Atto del Governo n. 13**)

"

[Nota di lettura n. 9](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate (**Atto del Governo n. 14**)

"

[Nota di lettura n. 10](#)

Schema di D.Lgs. concernente modifiche al D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (**Atto del Governo n. 19**)

"

[Nota di lettura n. 11](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2014/50, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (**Atto del Governo n. 15**)

Mag 2018

[Nota di lettura n. 12](#)

A.S. 297: "Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38 recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A."

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 2](#)

Documento di economia e finanza 2018 - **Doc. LVII, n. 1**

"

[Nota di lettura n. 13](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (**Atto del Governo n. 22**)